

Verbale di accordo 12 dicembre 2006
Cooperative di facchinaggio e trasporto

In data 12 dicembre 2006 si sono incontrati:

le Centrali cooperative AGCI-Produzione e servizi di lavoro, ANCST-LEGACOOP, Federlavoro e Servizi-confcooperative
e
le Segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL-Trasporti

per analizzare le problematiche di mercato legate all'applicazione del c.c.n.l. "Merci e logistica" ed alla applicazione del decreto legislativo che procede sul percorso di superamento della contribuzione previdenziale convenzionale ex D.P.R. n. 602/1970.

Dopo ampia ed approfondita discussione, che ha evidenziato come esista una situazione di mercato distorta dalla concorrenza generata dalle cooperative che non applicano le normative contrattuali e di legge vigenti attraverso l'utilizzo di lavoro non in regola, le parti hanno deciso quanto segue:

1) Confermare i contenuti dell'avviso comune inviato ai Ministeri competenti per richiedere modifiche legislative idonee a contrastare i crescenti fenomeni di illegalità presenti nel settore del facchinaggio.

2) Di definire lo Statuto, allegato al presente accordo, dell'Osservatorio nazionale e definire apposite sessioni di incontri al fine di agevolare la costituzione degli Osservatori territoriali, laddove non costituiti.

3) In attesa di una verifica degli effetti delle misure definite al punto 1 e con il fine di non incrementare ulteriormente il crescente divario di costo tra le cooperative che applicano il c.c.n.l. di settore ed una corretta contribuzione previdenziale e quelle che attraverso la sistematica violazione delle leggi stanno occupando fasce sempre crescenti di mercato, per quanto attiene le tabelle delle retribuzioni del protocollo attuativo dell'intesa di applicazione del c.c.n.l. "Merci e logistica" l'incremento percentuale del 20% previsto per gli istituti contrattuali (ferie, permessi ROL, ex festività, 13^a e 14^a mensilità, t.f.r.) previsto dal 1^o gennaio 2007 entrerà in vigore dal mese di novembre 2007.

4) Le parti, a seguito della stesura definitiva del c.c.n.l. logistica, autotrasporto e spedizioni, si incontreranno per armonizzare l'accordo del Protocollo d'intesa del 9 novembre 2004.

5) Nel mese di ottobre 2007 le parti si incontreranno per:

a) analizzare gli effetti della nuova disciplina normativa in merito alle modifiche richieste con l'allegato Avviso comune;

b) verificare l'avvenuta costituzione e l'effettiva funzionalità degli Osservatori territoriali.

Qualora l'esito della verifica circa l'attivazione e l'effettiva funzionalità degli Osservatori regionali fosse positivo e l'iter procedurale per l'attuazione delle modifiche legislative di cui al succitato Avviso comune richiedesse ulteriori necessità temporali per la sua attivazione, le parti valuteranno ulteriori gradualità nell'applicazione delle maggiorazioni degli istituti sopra richiamati previste dal Protocollo attuativo del 9 novembre 2004.

Costituiscono parte integrante del presente accordo l'avviso comune sottoscritto tra le parti e lo Statuto dell'Osservatorio nazionale.

Dichiarazione delle OO.SS.

Le OO.SS., in riferimento a quanto previsto dal punto 4 del presente accordo, avvieranno la discussione con l'art. 52 del c.c.n.l.

Avviso comune

Premessa

Il mercato del lavoro nel comparto della movimentazione delle merci e dell'autotrasporto è caratterizzato, in misura crescente, da un diffuso ricorso a pratiche elusive e da una forte presenza di lavoro irregolare.

In tale contesto operano le cooperative di facchinaggio che, per le modalità con cui si è realizzato lo sviluppo del settore, operano in regime di larga prevalenza nell'attività di movimentazione delle merci.

In quest'ambito si registrano, da parte di imprese cooperative spurie, le maggiori violazioni alle normative sul lavoro con un ricorso sistematico al lavoro "nero", al mancato versamento dei contributi previdenziali, alla mancata retribuzione del personale (dipendente e socio), al ricorso a forme di lavoro atipiche, vedasi i contratti a progetto, con l'unico obiettivo di abbattere drasticamente il costo del personale (che è la maggiore spesa di tali imprese).

Il fenomeno è in aumento nonostante il varo della legge n. 142/2001 - che ha portato alla stipula, tra le parti firmatarie del presente avviso comune, di un protocollo d'intesa per l'applicazione del c.c.n.l. "Trasporto merci e logistica" al socio lavoratore di cooperativa - e il superamento della contribuzione previdenziale convenzionale prevista dal D.P.R. n. 602/1970.

A due anni dall'entrata in vigore del decreto n. 221/2003 "Riqualificazione delle imprese di facchinaggio" le parti possono affermare che neanche tale strumento ha raggiunto i principali obiettivi che la norma si era prefissata. In particolare l'attività di controllo affidata alle sole CCIAA è risultata inefficace rispetto alla crescita dell'irregolarità nel settore.

Ciò premesso le parti firmatarie del presente avviso comune ritengono necessario proporre ai Ministeri competenti appositi provvedimenti finalizzati a riportare nelle regole la concorrenza di mercato, anche attraverso una diretta responsabilizzazione della committenza, e favorire in tale modo le imprese che operano nel rispetto delle leggi vigenti con un indubbio beneficio in termini di fiscalità generale, previdenziale e sociale in termini di sicurezza sul lavoro.

Viene pertanto proposta l'adozione dei seguenti provvedimenti:

Riqualificazione delle imprese di facchinaggio

Modifica dell'art. 12 (Vigilanza)

Istituzione di un Organismo stabile composto dalla CCIAA, Direzione provinciale del lavoro, INPS, INAIL, Associazioni del movimento cooperativo e Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa. Tale Organismo dovrà, oltre a quanto già previsto dall'attuale articolato, verificare:

- la correttezza dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi;
- le tipologie dei rapporti di lavoro instaurati e la loro rispondenza rispetto al regolamento interno di cui all'art. 6 della legge n. 142/2001, alle vigenti disposizioni legislative ed a quelle contrattuali;
- il rispetto dell'applicazione del c.c.n.l. applicabile.

Oltre alla documentazione prevista per la verifica dei punti suddetti, presso la sede dell'Organismo andrà depositato il regolamento di cui all'art. 6 della legge n. 142/2001.

Il certificato a seguito della verifica dovrà essere rilasciato nella provincia sede legale dell'impresa nonché in tutte le province ove l'impresa opera con cadenza annuale e rappresenterà la condizione per esercitare l'attività di facchinaggio e mantenere l'iscrizione al registro di cui al D.M. n. 221/2003. Il certificato andrà rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta, passati i quali, in assenza di comunicazioni da parte dell'Organismo sopra descritto, la certificazione s'intenderà eseguita. In caso di richiesta d'ulteriore documentazione i 30 giorni scatteranno dalla data della acquisizione della nuova documentazione da parte dell'Organismo.

Nel caso in cui l'impresa committente utilizzasse imprese di facchinaggio non in possesso del certificato sopra descritto scatterebbe la penale della responsabilità in solido per le violazioni commesse per un periodo di 5 anni e verrà applicata la sanzione di € 100 a lavoratore/giornata.

Entro due mesi dall'entrata in vigore delle modifiche legislative dovrà essere redatto da parte del Ministero competente un apposito regolamento di funzionamento dell'Organismo di certificazione sentito i soggetti partecipanti.

Osservatorio nazionale sulle attività di facchinaggio e movimentazione delle merci

Art. 1 (Costituzione)

Conformemente a quanto previsto dal Protocollo d'intesa del 9 novembre 2004, applicativa del trasporto merci e della logistica AGCI-Produzione e servizi di lavoro, ANCST-LEGACOOP, Federlavoro e Servizi-Confcooperative e FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL-Trasporti,

costituiscono l'Osservatorio paritetico denominato "Osservatorio nazionale sulle attività di facchinaggio e movimentazione delle merci".

Art. 2
(*Natura*)

L'Osservatorio rappresenta uno strumento di iniziative comune delle Organizzazioni costituenti, non ha scopo di lucro né caratteristiche di organizzazione di qualsiasi natura.

Art. 3
(*Durata*)

La durata dell'Osservatorio è a tempo indeterminato, potrà essere sciolto su specifica richiesta delle parti contraenti.

Art. 4
(*Sede*)

L'Osservatorio ha sede in Roma presso l'organizzazione cui appartiene il Presidente "pro-tempore".

L'Osservatorio potrà altresì articolarsi su base territoriale.

Art. 5
(*Scopi*)

L'Osservatorio ha lo scopo di approfondire la conoscenza comune del settore e di effettuare iniziative, ricerche ed analisi del comparto dei servizi di facchinaggio, movimentazione e trasporto delle merci e delle altre attività inerenti ed affini, con specifico riferimento al mondo della cooperazione.

In particolare sarà tenuto a monitorare il mercato e le sue linee evolutive, i punti di forza e di debolezza, nell'ottica della filiera logistica del Paese, anche comparativamente alle realtà degli altri Paesi dell'Unione europea.

A tal fine svilupperà ogni iniziativa di analisi, verifica e confronto sistematica, sui seguenti argomenti:

- andamento e prospettive del settore anche in connessione con le dinamiche che caratterizzano le diverse modalità di trasporto;
- andamento dell'occupazione;
- problematiche di carattere normativo, nazionale e comunitario;
- struttura e dinamiche del costo del lavoro;
- processi di efficienza gestionale e andamento della produttività.

L'Osservatorio al fine di promuovere la qualificazione del settore e favorirne lo sviluppo attraverso l'affermarsi di regole di correttezza e trasparenza si attiverà in particolare per:

- assumere iniziative mirate a creare concreti strumenti di analisi del settore in sinergia con le istituzioni centrali e territoriali;
- monitorare l'attività di controllo e collaborare con gli enti competenti, tramite l'analisi del mercato e degli appalti di servizi logistici;
- collaborare con gli Organismi deputati alla gestione del registro delle imprese esercenti l'attività di facchinaggio;
- promuovere, con riferimento alle specificità e peculiarità del settore, gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626/1994 per la concreta attuazione della legge nonché per i piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei R.L.S.;
- programmare ed organizzare relazioni ed iniziative pubbliche sul quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni di sviluppo del mercato e delle relative regole;
- svolgere tutti gli altri compiti che possano essere demandati dalle parti con decisione unanime.

Art. 6
(*Finanziamento*)

Le spese di segreteria e di funzionamento sono garantiti dalle Associazioni datoriali; l'Osservatorio potrà richiedere inoltre finanziamenti pubblici e privati al solo ed esclusivo scopo di attuazione dei compiti previsti all'art. 6.

Art. 7
(Organi)

Sono Organi dell'Osservatorio:

- il Comitato di direzione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente.

Art. 8
(Comitato di direzione)

Il Comitato di direzione è composto da due rappresentanti nominati da ognuna delle Associazioni costituenti.

Le Organizzazioni promotrici dell'Osservatorio chiederanno agli Organi istituzionali di controllo (INPS, INAIL, Ministero del lavoro, CCIAA, ecc.) di integrarne la composizione, indicando propri rappresentanti che parteciperanno alle riunioni dell'Osservatorio stesso.

I componenti del Comitato di direzione durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora le rispettive Organizzazioni non provvedano a nominare un nuovo rappresentante almeno un mese prima della scadenza. Ogni Organizzazione potrà comunque provvedere alla sostituzione del proprio rappresentante in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione, previa comunicazione scritta.

Art. 9
(Compiti del Comitato di direzione)

Spetta al Comitato di direzione:

- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
- approvare i piani di attività e le relative iniziative;
- svolgere tutte le altre attività a questa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni;
- promuovere la costituzione e monitorare l'attività degli Osservatori territoriali.

Art. 10
(Riunioni del Comitato di direzione)

Il Comitato di direzione si riunisce almeno con cadenza trimestrale e comunque ogni volta sia richiesto da almeno due componenti effettivi dello stesso.

La convocazione del Comitato di direzione è effettuata mediante avviso scritto da inviarsi, anche tramite fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente od in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente.

Il Comitato di direzione delibera all'unanimità dei voti e con la presenza di almeno un rappresentante per ogni organizzazione costitutiva.

Art. 11
(Il Presidente)

Il Presidente viene eletto dal Comitato di direzione alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni delle cooperative e la volta successiva tra i membri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il Presidente dura in carica per tre anni. Qualora nel corso del mandato si debba provvedere alla nomina di un nuovo Presidente, questo dura in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Spetta al Presidente:

- rappresentare l'Osservatorio di fronte a terzi;
- convocare e presiedere il Comitato di direzione;
- sovrintendere all'applicazione dello Statuto;
- dare esecuzione ai deliberati del Comitato di direzione;
- svolgere ogni altro compito demandatogli dallo Statuto o espressamente affidatogli dal Comitato di direzione.

Il Presidente opera in accordo con il Vicepresidente.

Art. 12
(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente viene eletto dal Comitato di direzione alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni cooperative, in modo che nel periodo in cui il Presidente è espressione delle Associazioni cooperative il Vicepresidente sia espressione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa.

Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni previste per il Presidente.

Art. 13
(Modifiche)

Qualsiasi modifica al presente atto, deve essere preventivamente decisa all'unanimità dalle Organizzazioni di cui all'art. 1 ed approvata dal Comitato di direzione che per essere validamente costituita deve vedere la presenza di un rappresentante per ogni organizzazione di cui all'art. 1.